

MOZIONE

Ex art. 58

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

PREMESSO CHE

- Ieri mattina (11/09/2013) Acea Ato2 ha provveduto a staccare l'acqua ad un condominio che ha regolarmente pagato il servizio decurtando dalla bolletta la voce "remunerazione del capitale investito", abrogata dai referendum del 12-13 giugno 2011.
- l'azienda idrica ha deciso di rispondere per la prima volta con un distacco alla campagna di "obbedienza civile" lanciata dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua dopo la vittoria referendaria, lasciando senza un bene primario decine di famiglie tra cui anziani e neonati.
- che l'esito abrogativo dei referendum si è prodotto da luglio 2011, in quanto il risultato è stato sancito con i Decreto del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, n. 113 e n. 116 pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 167 del 20 Luglio 2011.
- che il Consiglio di Stato con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, a partire dal 21 luglio, è stato applicato illegittimamente poiché in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011.
- il pronunciamento referendario ha valore di legge, ed è pertanto da ritenersi fonte di diritto primario, al rispetto del quale sono tenute anche le SpA come Acea Ato2, come confermato dalla recente sentenza del Giudice di Pace di Chiavari (n°255/2013)
- L'ordine di distacco presenta profili di illegittimità, in quanto indica come interamente non pagata una bolletta in realtà saldata entro la scadenza, e una seconda bolletta non ancora scaduta (con scadenza 30 settembre 2013).

CONSIDERATO CHE

- il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);
- Anche la giurisprudenza si è più volte espressa contro l'interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio che, anche laddove fosse conclamata la morosità, "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario" (Esempi: Decreto del Tribunale di Bari – 09/09/2004; Ordinanza Tribunale di Enna, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, sezione staccata di Olbia, del 06-07-2012), e che la pratica dei distacchi per morosità è stata dichiarata "vessatoria" con sentenza del Tribunale di Latina 31/10/2006.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- La pratica dei distacchi è da ritenersi inaccettabile, soprattutto in un momento di forte crisi economica come quello attuale
- Un amministrazione comunale ha il dovere di garantire ai propri cittadini l'accesso ai diritti primari, tra cui l'acqua
- L'amministrazione comunale di Roma è socio di maggioranza di Acea Ato2 SpA, responsabile dei comportamenti vessatori sopra descritti

L'ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA

- Ad intervenire con urgenza per l'immediato ripristino dell'utenza idrica del Condominio di Via Bartolomeo Magenta, 50
- Ad intervenire con un atto politico ed efficace sulla questione dei distacchi idrici per morosità, affinché AceaAto2 cessi una pratica lesiva di un diritto umano.
- All'apertura di un tavolo istituzionale che si ponga l'obiettivo di avviare un confronto rigoroso con i cittadini e i comitati per l'acqua pubblica sul futuro di Acea Ato2.

Roma, 12 settembre 2013